

# CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

## DELIBERA COMMISSARIALE

N° **59** del 24 Marzo 2011

**OGGETTO:** Nulla - Osta all'esercizio dell'attività per la produzione di energia elettrica sulla copertura dell'edificio delle società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l. (RCB Srl) da parte della società TICHE S.a.s. di ROMANIELLO Rosalia a.i. di Tito.

### IL COMMISSARIO

*del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza*

**VISTA** la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

**VISTO** che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

**VISTO**, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

**VISTO** il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *"Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale"*;

**VISTO** lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

**CONSIDERATO** che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

**VISTA** la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

**PREMESSO** che le società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l. (RCB S.r.l.) sono proprietarie dell'edificio della superficie coperta di mq. 1.590 riportato all'Ufficio del Territorio di Potenza, catasto fabbricati, al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particella n. 90 sub 6 e 7, destinato a mensa e produzione pasti con un organico lavorativo di n. 10 unità;

**CHE** con nota del 24/01/2011 - acquisita al Prot. ASI al n. 354 del 24/01/2011 - la ditta ROMANIELLO Rosalia trasmetteva il progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 98 KW per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da realizzarsi sulla copertura dell'immobile di proprietà delle società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l. (RCB S.r.l.), sito nell'a.i. di Tito, richiedendo il rilascio del nulla - osta per la S.C.I.A. al Comune di Tito;

**CHE** con nota Prot. n. 868 dell'8/02/2011, si invitava la ditta ROMANIELLO Rosalia a trasmettere documentazione tecnica integrativa di quella già presentata con la suindicata nota Prot. ASI n. 354/11 al fine di completare l'istruttoria della pratica;

**CHE** con nota del 22/02/2011, acquisita al Prot. ASI al n. 1271 del 22/02/2011, la sig.<sup>ra</sup> ROMANIELLO Rosalia in qualità di legale rappresentante della costituita società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia, dava riscontro alla suindicata nota Prot. ASI n. 868/11 trasmettendo la richiesta documentazione integrativa;

**CHE** con nota del 03/03/2011, acquisita al Prot. ASI al n. 1555 del 04/03/2011 la sig.<sup>ra</sup> ROMANIELLO Rosalia in qualità di legale rappresentante della società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia trasmetteva ulteriore documentazione integrativa di quella presentata con nota Prot. ASI n. 1271/11;

**CHE** dalla documentazione presentata si evince che le società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l. (RCB S.r.l.) proprietari dell'edificio industriale, in data 1° marzo 2011 hanno sottoscritto con la società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia con sede in C/da Piano San. Nicola di Pietragalla (PZ) – P. IVA 01785900760 – contratto di costituzione di diritto di superficie della durata di 25 anni, in forza del quale la società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia è autorizzata a realizzare a proprie spese l'impianto fotovoltaico per svolgere l'attività per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per annui 150.457,42 KWh, con un investimento pari a € 314.000,00;

**CONSIDERATO** che l'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile proposta dalla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia non è in contrasto con la normativa del Nuovo Piano Regolatore dell'a.i. di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 07/02/2006;

**VISTO** in copia il contratto di costituzione di diritto di superficie del 1° Marzo 2011 con il quale le società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l. (RCB S.r.l.) hanno concesso l'utilizzo della copertura del proprio edificio industriale sito nell'a.i. di Tito alla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia per la durata di anni 25, a decorrere dalla data del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie, per la realizzazione e messa in esercizio, gestione e manutenzione di impianto fotovoltaico;

**RITENUTO**, pertanto, di poter prendere atto del suindicato contratto, accogliere l'istanza avanzata dalla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia e rilasciare il richiesto nulla - osta di competenza consortile all'esercizio dell'attività;

**CHE**, in conformità a quanto previsto dalla delibera n. 85 del 14.05.04 recante "norme di prima applicazione del nuovo regolamento consortile" gli oneri dovuti al Consorzio da parte della società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia, per l'istruttoria della pratica sono pari a € 314,00 oltre IVA come per legge;

**DATO ATTO** che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta nessun impegno di spesa;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visto il parere favorevole espresso in calce dal competente Dirigente consortile nonché quello espresso dal Direttore Generale F.F. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

## **D E L I B E R A**

1. di prendere atto che le società CONVIVIO S.r.l. e RISTORAZIONE COLLETTIVA BASILICATA S.r.l., proprietari dell'edificio industriale, hanno sottoscritto in data 1° Marzo 2011 con la società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia con sede in C/da Piano San. Nicola di Pietragalla (PZ) – P. IVA 01785900760 - un contratto di costituzione di diritto di superficie della durata di 25 anni in forza del quale la società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia è autorizzata a realizzare a proprie spese un impianto fotovoltaico sulla copertura del capannone industriale di che trattasi;

2. di autorizzare la società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia, a svolgere l'attività per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sulla copertura del capannone di proprietà della società CONVIVIO S.r.l. sito nell'a.i. di Tito, rilasciando il richiesto nulla - osta all'esercizio dell'attività;

3. di richiedere alla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia, l'importo di € 314,00 oltre IVA come per legge per l'istruttoria della pratica;

4. di incaricare l'ufficio amministrativo di imputare gli oneri condominiali per la gestione e manutenzione dell'agglomerato di Tito alla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia;

5. di dare atto che tutta la documentazione di cui nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione è depositata presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato  
IL COMMISSARIO  
Donato Paolo SALVATORE

**Parere del Dirigente Tecnico:**

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. ASI n. 1661 del 09/03/2011 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla società TICHE SAS di ROMANIELLO Rosalia e rilasciare il richiesto nulla - osta all'esercizio dell'attività di competenza consortile.

Firmato  
IL DIRIGENTE TECNICO  
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 16/03/2011

**Visto del Direttore Generale F.F.:**

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato  
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 23/03/2011